

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE elenca organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e prevede misure contro la loro introduzione negli Stati membri in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi.
- (2) A seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri e in base a un'analisi degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE da parte degli esperti, è opportuno modificare gli elenchi degli organismi nocivi di cui agli allegati I e II ai fini di una migliore protezione contro l'introduzione di tali organismi nella Comunità. Tutte le modifiche si basano su dati tecnici e scientifici.
- (3) Tenuto conto dei maggiori scambi internazionali di vegetali e prodotti vegetali, occorre una protezione fitosanitaria della Comunità contro l'introduzione dei seguenti organismi nocivi dai quali la Comunità risulta per ora essere indenne: *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov; *Rhyncophorus palmarum* (L.); *Agrilus planipennis* Fairmaire su vegetali di *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq., e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., notoriamente presenti solo in Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti; *Chrysanthemum stem ne-*

crisis virus su vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul. e *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.; *Scrobipalopsis solanivora* (Povolny) su tuberi di *Solanum tuberosum* L. e *Stegophora ulmea* (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow su vegetali di *Ulmus* L. e *Zelkova* L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi. Per le stesse ragioni occorre altresì limitare l'ulteriore diffusione della *Paysandisia archon* (Burmeister), riscontrata in alcune zone della Comunità su 11 generi di palme e sottoposta a un regime di controllo ufficiale.

- (4) È opportuno modificare il nome degli organismi *Saissetia nigra* (Nietm.) e *Diabrotica virgifera* Le Conte conformemente alla loro denominazione scientifica corretta. La *Saissetia nigra* (Nietm.) ha assunto la denominazione *Parasaissetia nigra* (Nietner), mentre la *Diabrotica virgifera* Le Conte è stata suddivisa in due sottospecie: la *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte, presente in alcune regioni della Comunità, e la *Diabrotica virgifera zaeae* Krysan & Smith, che non è presente nella Comunità.
- (5) Occorre pertanto modificare la registrazione di questi organismi negli elenchi di cui agli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE.
- (6) Di conseguenza i requisiti particolari di cui agli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE relativi all'importazione o agli spostamenti delle piante ospiti degli organismi nocivi compresi negli allegati I e II devono essere modificati per tener conto della modifica degli elenchi degli allegati I e II.
- (7) Nell'allegato V, parte B, occorre aggiornare il codice NC relativo al legname di *Acer saccharum* Marsh. così da completare l'elenco dei codici NC dei legnami sottoposti a controllo all'importazione.
- (8) Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

